



#### 4. SEZIONE ATTIVITA' PREGRESSA AGENZIA FORMATIVA

##### “Misuratori dei livelli efficacia ed efficienza”

La presente sezione completa il sistema accreditamento per le Agenzie Formative che inserite nell'elenco regionale *dei soggetti abilitati a proporre e realizzare interventi di formazione professionale* debbono avviare attività formative, comunque finanziate, purchè affidate o riconosciute dall'Amministrazione Regionale.

Le Agenzie Formative, con le presenti schede, forniscono il riscontro numerico all'autocertificazione, prodotta al momento dell'inserimento nel citato elenco, relativamente alla attività pregressa realizzata per almeno tre anni negli ultimi cinque.

In tal caso dovranno dimostrare di aver maturato livelli di efficacia ed efficienza e mantenere interazioni con il sistema sociale e produttivo locale secondo predefiniti standard, come previsto dal D.M. 166/2001.

> *Per Efficacia* si intende la capacità di ottenere i risultati qualitativi e quantitativi originariamente voluti ovvero quelli che vengono ridefiniti in itinere a seguito di nuove circostanze e nuove conoscenze.

> *Per Efficienza* si intende la capacità di massimizzare la probabilità che un progetto venga realizzato con il miglior impiego delle risorse previste.

> *Per Relazione* con il territorio si intende la capacità dell'Agenzia che organizza ed eroga servizi finalizzati allo sviluppo delle risorse umane in senso professionale, di disporre di rapporti stabili e formalizzati con il sistema sociale ed istituzionale, produttivo e scolastico locali ai fini di: analisi dei fabbisogni, sviluppo, promozione e valutazione di impatto di interventi formativi.

Le soglie minime di valutazione sono state definite secondo indicazione del D.M. 166/2001 che ha introdotto una serie di scostamenti per i parametri oggetto di valutazione la cui natura è esemplificativa delle capacità di poter rientrare in un futuro sistema di qualità acquisito in sede nazionale.

Per ciascuno dei tre criteri sopra indicati sono stati individuati degli indicatori di riferimento.

Ai fini della verifica degli indici riferiti agli indicatori è richiesto il rispetto, in relazione ai risultati ottenibili, di una percentuale numerica: lo scostamento. Lo scostamento è un intervallo all'interno del quale deve essere compreso il dato rilevato affinché venga considerato accettabile. Lo scostamento è espresso in percentuale.

Gli indici degli indicatori presi in considerazione sono accettabili quando il loro valore numerico rientra all'interno dello scostamento.

Gli indici degli indicatori sono determinabili da una serie di rapporti numerici relativi alle attività che la sede formativa ha svolto nell'arco di un anno.

> Per le Agenzie Formative che richiedono l'inserimento nell'elenco regionale al fine di partecipare alla predisposizione e gestione di attività formative finanziate con risorse pubbliche, concorre a costituire attività



pregressa, quella riconosciuta da Amministrazioni Pubbliche a ciò preposte, realizzata con risorse pubbliche, la cui durata non sia stata inferiore alle 600 ore annue riferibili anche a più azioni corsuali.

Nella macrotipologia "A", concorre a costituire attività pregressa, quella realizzata nell'ambito della macrotipologia medesima per almeno tre corsi per ciascuna annualità.

L'attività formativa di cui sopra, realizzata in seno ad un'associazione temporanea, è valutabile, ai fini dell'attività pregressa, solo se effettivamente realizzata dall'Agenzia che presenta istanza di inserimento nell'elenco regionale.

Per le Agenzie Formative che richiedono l'inserimento nell'elenco regionale per la gestione di attività in regime di autofinanziamento, la compilazione della presente sezione sarà eventualmente richiesta dall'Amministrazione Regionale. Devono comunque obbligatoriamente dimostrare il possesso di tutti i necessari sistemi di monitoraggio utili alla valutazione dei livelli di efficacia ed efficienza anche in riferimento ai parametri economici.

La verifica della veridicità dei dati indicati nelle schede della terza sezione del formulario avviene nel momento in cui l'Amministrazione effettua la visita in loco presso la sede formativa da accreditare.

E' fatto obbligo all'Agenzia Formativa mettere a disposizione in qualunque momento, a seguito di formale richiesta, la documentazione riportata in calce a ciascuna scheda, nel riquadro "Elenco documenti attestanti il possesso dei requisiti".

L'Amministrazione si riserva la facoltà di chiedere ulteriore e specifica documentazione, oltre a quella sopraccitata, a supporto dei dati dichiarati nelle schede del formulario.